

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E PER LA MATERNITA' L.448/98 ARTT. 65 e 66

I provvedimenti nazionali a favore della famiglia si articolano in due tipi di intervento:

1) ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ART.65)

E' previsto un assegno a favore dei nuclei familiari con tre o più figli pari a € **131,87 mensili per 13 mensilità**, rinnovabile di anno in anno fino al raggiungimento della maggiore età di uno dei tre figli.

Requisiti e termini per la presentazione della domanda:

- I genitori devono essere entrambi cittadini italiani , comunitari residenti
- Il nucleo familiare deve avere avuto nell'anno precedente un valore **ISE non superiore a € 23.736,50** (soglia di riferimento per nuclei familiari composti da cinque componenti)
- Il reddito risulta dalla dichiarazione della situazione economica (Reddito ISEE)
- L'importo dell'assegno va riparametrato in base alle indicazioni del D.lgs. 109/98
- La domanda va presentata su appositi moduli, allegati alla presente o disponibili presso l'Ufficio Politiche Sociali;
- L'assegno viene erogato dall'INPS
- La domanda va presentata **entro il 31 gennaio** di ogni anno per l'anno precedente.

2) ASSEGNO DI MATERNITA' (ART.66)

E' previsto un assegno mensile di maternità per le nascite, gli affidamenti pre-adoptivi e le adozioni senza affidamento pari a € **316,25 mensili per cinque mensilità**.

Requisiti e termini per la presentazione della domanda:

- L'assegno è concesso alle donne residenti, cittadine italiane , comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE o della vecchia carta di soggiorno ancora in corso di validità
- La madre, in ogni caso, non deve beneficiare di alcuna tutela economica per lo stesso evento (non deve essere in maternità da lavoro)
- Il nucleo familiare deve avere avuto nell'anno precedente un valore **ISE non superiore a € 32.967,39** (soglia di riferimento per nuclei familiari composti da tre componenti)
- L'importo dell'assegno va riparametrato in base alle indicazioni del D.Lgs. 109/98
- La domanda va presentata su appositi moduli, allegati alla presente o disponibili presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza, al Comune stesso
- L'assegno viene erogato dall'INPS
- La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino.